

Settore Staff. Rep.n. <u>04</u> Data <u>26.01.2012</u> Parte riservata alla Segreteria Proposta n. <u>18</u> del <u>26/01/2012</u>		Inviata ai capi gruppi Consiliari il data _____ Prot. N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	--

Comune di Partinico
 PROVINCIA DI PALERMO IMMEDIATA ESECUZIONE
Deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>18</u> del Reg. Data <u>27 GEN. 2012</u>	OGGETTO Costituzione in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo avverso atto di Appello del Sig. Arculeo Antonino.
<u>Parte riservata alla Ragioneria</u> Bilancio anno _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo. _____	NOTE Visto L'assessore: _____

L'anno duemiladodici il giorno VENTISETE del mese di GENNAIO alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.
1)	Sindaco <i>Lo Biundo Salvatore</i>	X	
2)	Vice Sindaco <i>Russo Giacomo</i>	X	
3)	Assessore <i>D'Amico Vito</i>	X	
4)	Assessore <i>Motisi Francesco</i>	X	
5)	Assessore <i>Panzavecchia Caterina</i>	X	
6)	Assessore <i>Parrino Bartolomeo</i>	X	
7)	Assessore <i>Pantaleo Giovanni</i>	X	
8)	Assessore <i>Governanti Salvatore</i>	X	
		08	

UFFICIO ALBO PRETORIO
 Prot. n. 352
 del _____
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
 dal _____ al _____

Presiede il Sindaco Dott. Salvatore Lo Biundo e partecipa il Segretario Generale Dr. Vincenzo Pioppo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Costituzione in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo avverso atto di Appello del Sig. Arculeo Antonino.

Proposta di deliberazione Ufficio Legale

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 L.R. 30/04/91 n. 10.

Premesso che il Sig. Arculeo Antonino con atto, notificato al Comune di Partinico in data 10/06/2009, ed assunto al Prot. gen. al n. 15079 del 10/06/2009 citava il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore all'udienza del 27/10/2009 avanti il Tribunale di Palermo sez. Distaccata di Partinico, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso, per il sinistro verificatosi a Partinico in data 14/08/2008, allorquando a causa di una buca posta sotto il marciapiede cadeva rovinosamente a terra, procurandosi lesioni personali.

Che il Comune di Partinico si costituiva nel predetto giudizio affidando la rappresentanza dell'Ente all'Avv. Eugenia Nobile, giusta delibera di G.M. n. 218 del 26/10/2009;

Che il predetto giudizio si definiva con sentenza n. 22 del 01/02/2011 del Tribunale di Palermo sez. Dist. di Partinico con la quale il Giudice accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attore, condannando il Comune di Partinico al risarcimento dei danni quantificati in €. 3.767,98 oltre al pagamento delle spese di giudizio pari ad €. 1.650,00

Visto l'atto di Appello proposto dal Sig. Arculeo Antonino innanzi la Corte d'Appello di Palermo, notificato al legale costituito Avv. Eugenia Nobile, con il quale cita il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro-tempore, per la riforma della sentenza in premessa indicata;

Ritenuto, pertanto, necessario costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo avverso l'atto di Appello sopra richiamato, al fine di tutelare gli interessi e difendere le ragioni del Comune affidando l'incarico della difesa e della rappresentanza processuale di questo Comune ad un Avvocato libero professionista

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE


Per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Costituirsi in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, per resistere alle pretese avanzate dal Sig. Arculeo Antonino con l'atto di appello specificato in premessa, al fine di far valere le ragioni e gli interessi del Comune di Partinico;

- 2) Dare atto che la spesa correlata al predetto incarico, pari ad € 2.000,00 circa, sarà impegnata dal Responsabile del Settore Segreteria Generale con apposito provvedimento, al cap. 235 cod. 01.01.08.08 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni", dando atto, altresì, che non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2012 si opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000.
- 3) Incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nell'instaurando giudizio un Avvocato, conferendo allo stesso procura speciale.


Partinico, li _____

Il Responsabile del procedimento



Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 12. LR. N.30/00).

Il Resp.le del Settore Segreteria Generale
Dr. Vincenzo Pippo



Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 D.lgvo 267/00).

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Sig. Vincenzo Cusumano

La Giunta Comunale
VISTA la superiore proposta,
Visti i pareri favorevoli espressi,
A voti unanimi favorevoli espressi per scheda segreta

DELIBERA

- 1) Di fare propria la superiore proposta.
- 2) Incaricare della difesa e rappresentanza processuale nel giudizio sopra indicato l'Avv. ROGEMIA NOBILE-Via Cinnolo, conferendo allo stesso, procura speciale.

PARTINICO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di costituirsi nel predetto giudizio entro i termini processuali.
Con separata votazione unanime favorevole, palesemente espressa,
Delibera dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Ufficio Unico Nap - Corte di Appello Palermo
 2.58 **NORMALE** 20/10/11
 0.00 **005766/A03** 01
 7.70 **ARCULEO A. LUPO GIOACCH**
 0.00 **COMUNE**
 Totale 10.28

Avv. Gioacchino LUPO
 Tale della Regione n. 8 - 90047 PARTINICO
 Via Nicolò Turrisi n. 13 - 90138 PALERMO
 Tel. e fax 091/8906209-339/1855791
 avvocatolupo@libero.it
 giacchinolupo@pecavvpa.it

ALLEGATO ALLA SENTENZA DI G.M.
 N. 18 DEL 24-01-2012

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Atto di Appello

ARCULEO Antonino, c.f. RCL NNN 53B08G348B, residente in Partinico nella Via Butera n 20, ivi elettivamente domiciliato nel Viale della Regione n. 8, presso lo studio dell'avv. Gioacchino LUPO, LPUGCH75H13G273V che lo rappresenta e difende per mandato apposto a margine al presente atto. Fax 0918906209 mail: giacchinolupo@pecavvpa.it

Appellante

CONTRO

Comune di Partinico, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Nobile

appellato

AVVERSO

La sentenza n. 22/11, emessa in data 01.02.2011 dal Tribunale di Partinico, depositata in cancelleria il 1.02.2011, non notificata, con cui definendo il giudizio civile iscritto al n. 271/09 r.g. promosso da Arculeo Antonino contro il Comune di Partinico in persona del Sindaco pro tempore accoglieva parzialmente la domanda proposta dall'attore Arculeo Antonino, e condannava il Comune di Partinico al risarcimento dei danni subiti dall'attore quantificati in complessive € 3.767,98 oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1650,00 oltre spese generali iva e c.p.a. come per legge.

PREMESSO

Che, in data 14.08.2008 in Partinico, intorno alle ore 09: 45 circa, nel Corso dei Mille, all'altezza del civico n. 69, il sig. ARCULEO Antonino, nello scendere dal marciapiede, inciampava accidentalmente in una buca non segnalata, posta proprio sotto il marciapiede, e rovinava al suolo, riportando danni fisici.

A seguito della caduta, l'attore lamentava un forte dolore alla caviglia destra e dolore della colonna lombare.

MANDATO
 Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento e nell'eventuale giudizio di ottemperanza con tutti i poteri di legge in particolare ex art. 84 c.p.c. l'avv. Gioacchino LUPO anche per l'appello, atto di precetto e procedura esecutiva, mobiliare o immobiliare o anche presso terzi, con autorizzazione anche a chiamare in causa terzi, a deferire interrogatorio formale o giuramento decisorio, anche per il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge. Autorizzo il difensore a conciliare e transigere, incassare e quietanzare con facoltà anche di ricevere somme. Conferisco ampia facoltà come per legge, ratificando sin d'ora il suo operato. Dichiaro, infine, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Presto il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13, D.lgt. 196/2003 e dei dati sensibili ex art. 22, D.lgt. 196/2003. Elegggo domicilio presso il suo studio

Giacchino Lupo
 Per autentica
 Avv. Gioacchino LUPO



Dagli accertamenti medici susseguenti, emergeva che il sig. ARCULEO Antonino, in realtà, aveva riportato a seguito della caduta sopra descritta, una lesione al legamento della caviglia destra e più precisamente la lesione distrattiva del LPPA.

Tali danni venivano valutati con perizia medico legale di parte dal dott. Domenico BARONE, nella misura del 12% di danno biologico oltre ITT gg. 40 ed ITP gg. 30.

Con lettera raccomandata a.r. del 2.09.2008 il sottoscritto procuratore costituiva in mora il Comune di Partinico quale ente proprietario della strada al fine di ottenere stragiudizialmente il risarcimento dei danni subiti dall'attore.

Ritenuto che l'Ente respingeva la propria responsabilità in ordine ai fatti denunciati dal sig. Arculeo, veniva dallo stesso incoato giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Con atto di citazione notificato nei termini di rito il sig. Arculeo conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Partinico l'ente proprietario della strada al fine di sentir pronunciare in ordine alle riportate domande:

- Ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore;
- Per l'effetto, condannare il convenuto Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni sofferti dall'attore ed ammontanti a complessivi € 25.798,10;
- Condannare il convenuto Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Nobile che contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito dall'attore in citazione, sia in relazione all'*an* che al *quantum debeatur*.

Nel corso del giudizio, espletata la fase istruttoria i testi escussi confermavano le circostanze e la dinamica dedotta dall'attore così come in atto di citazione.

È risultato infatti evidente, che la buca posta sotto il manto stradale sita nel Corso dei Mille in Partinico risultava certamente non visibile dalla prospettiva dell'attore.

Nessun dubbio quindi, si è avuto in ordine alla responsabilità dell'ente proprietario e custode della strada ex art. 2043 e 2051 c.c. per avere ommesso la manutenzione del manto stradale e per non avere posto in essere tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di danni a terzi.

Per quanto concerne la valutazione e quantificazione dei postumi invalidanti veniva nominato CTU la dott.ssa Rosaria Cappello che nel proprio elaborato tecnico accertava il nesso causale tra l'evento e le lesioni subite dall'attore, valutando queste ultime come segue: danno biologico 3% , ITT gg. 6 ITP gg. 15 al 75% e 30 al 50 % oltre spese mediche allegate al fascicolo di parte ritenute congrue.

Il Tribunale, quindi, con un ragionamento giuridico corretto accoglieva in relazione all'*an* la domanda proposta dall'attore ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva dell'ente proprietario e custode della strada.

Di conseguenza, accoglieva, ma solo parzialmente sulla scorta delle risultanze della CTU, la domanda dell'attore in ordine al *quantum debeatur* atteso che i danni sofferti venivano quantificati in € 3.767,98 con un notevole ridimensionamento della pretesa attorea.

Avverso tale pronuncia, pertanto, si ricorre in appello per la riforma parziale fondata sul seguente motivo:

1) ERRONEA DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO

La sentenza impugnata, sebbene corretta in ordine all'attribuzione della totale responsabilità dell'evento all'Ente convenuto, appare invece errata nella determinazione del *quantum debeatur* a causa dell'errata valutazione della documentazione medica prodotta in atti.

Il Giudice adito ha posto a base della propria decisione le risultanze di una C.T.U. parzialmente imprecisa che ha compromesso irrimediabilmente la sua funzione chiarificatrice.

La valutazione espressa dal CTU è stata oggetto di note critiche, proposte nei termini di rito, in ordine alla quantificazione in termini percentuali del danno subito dall'attore sulla scorta della vigenti tabelle sul danno biologico.

In particolare, con le note critiche, il c.t.p. dott. Barone contestava al CTU di non avere valutato la riduzione della mobilità articolare della caviglia sx offesa nell'incidente per cui è causa.

Ed infatti la caviglia sinistra dell'attore ha subito una riduzione della mobilità articolare pari ad $\frac{1}{2}$ che ai sensi del Dm 22.07.2003 alla voce tabellare 293 (grave limitazione funzionale della caviglia) v'è valutata con il 12 %.

Veniva altresì contestata la determinazione della ITT ed ITP ritenuta non effettivamente corrispondente ai periodi di inabilità sofferti dall'attore e documentati dalla certificazione medica allegata in atti.

Per quanto premesso e ritenuto, il sig. Arculeo Antonino, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Partinico, P.zza Umberto I;

A comparire avanti la Corte di Appello di Palermo, all'udienza che sarà tenuta il 21.02.2012 alle ore legali, nei locali di sue ordinarie sedute siti in Palermo piazza Vittorio Emanuele Orlando, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. ovvero almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c., e a comparire davanti il Giudice designato ai sensi dell'art. 168 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c., e che non comparendo si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni

VOGLIA IL GIUDICE ADITO

Disattesa ogni contraria domanda eccezione e difesa.

In accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata :

- Condannare il convenuto Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attore ed ammontanti a complessivi € 22.030,12.

- Condannare il convenuto Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio di appello da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.

Ammetterò nuova c.t.u. al fine di valutare esattamente l'entità delle lesioni subite dal sig. Arculeo in occasione dell'incidente per cui è causa.

Ulteriori mezzi istruttori riservati.

Allegati come da indice del fascicolo di parte.

Si dichiara che il valore della causa è di € € 22.030,12

Partinico li,

Avv. Gioacchino LUPO


ATTO DI NOTIFICAZIONE

Istante chi in atti. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Palermo - sezione distaccata di Partinico - ho notificato e dato copia del suesteso atto a:

Comune di Partinico, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato nel giudizio di primo grado in via Cirino n. 26 presso lo studio dell'avv. Eugenia Nobile, ed ivi mediante consegna di copia a mezzo del servizio postale



IL SINDACO
Salvatore Lo Brundo



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18 GEN. 2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vincenzo Pioppa)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2, L.R. n.° 44/91);

Data

27-01-2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vincenzo Pioppa)